



ENTE BILATERALE NAZIONALE TERZIARIO

EBINTER

**È UN ORGANISMO PARITETICO COSTITUITO NEL
1995 DA CONFCOMMERCIO E FILCAMS-CGIL,
FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL ATTRAVERSO IL
C.C.N.L. TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI**

**LA CERTIFICAZIONE DEI
CONTRATTI DI LAVORO**



CERTIFICAZIONE CONTRATTI DI LAVORO

LA CERTIFICAZIONE NELLA LEGGE «BIAGI»

- Si parla per la prima volta di certificazione nel 1998, nell'ambito della discussione sullo «Statuto dei Lavori», e della rimodulazione delle tutele tra lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo.
- La certificazione viene introdotta dalla Legge Biagi nel 2003 (D. Lgs. 276/03 artt. 75/81) che stabilisce due distinte funzioni:
 - procedura volontaria per ridurre il contenzioso in materia di «qualificazione dei contratti di lavoro»
 - Assistenza e consulenza delle parti individuali sia in sede di stipula del contratto che di realizzazione dello stesso
- Stabilisce una pluralità di sedi di certificazione in concorrenza: EB, Provincie, DPL, Università, Min. Lavoro, Consigli provinciali dei Consulenti del Lavoro.



CERTIFICAZIONE CONTRATTI DI LAVORO

LA CERTIFICAZIONE NELLA LEGGE «BIAGI»

- La 276/03 prevedeva una tendenziale uniformità dei giudicati, assicurata dall'adozione, tramite decreto, «di codici di buone pratiche per l'individuazione delle clausole indisponibili in sede di certificazione dei rapporti di lavoro, con specifico riferimento ai diritti e ai trattamenti economici e normativi», recependo, ove esistenti, gli accordi interconfederali in tal senso.
- Viene prevista una procedura che prevede l'audizione delle parti.
- L'atto di certificazione può essere impugnato davanti al giudice per:
 - erronea qualificazione del contratto
 - difformità tra programma certificato e successiva attuazione
 - vizi del consenso
- La direttiva 18/09/08 del Ministero del Lavoro indirizza gli organi di vigilanza prioritariamente verso i contratti di lavoro non certificati.



CERTIFICAZIONE CONTRATTI DI LAVORO

LA CERTIFICAZIONE NEL «COLLEGATO LAVORO»

- Nel “Collegato lavoro” (legge n.183/2010) la certificazione viene estesa ai contratti «in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro...» (ad es. contratto di somministrazione)
- Oltre al contratto, la certificazione viene estesa all’interpretazione delle relative clausole, da cui il giudice non può discostarsi.
- Nel collegato è prevista la possibilità per le parti di farsi assistere da un legale di fiducia o da un rappresentante sindacale o professionale al quale è stato conferito mandato.
- Deve altresì essere certificata la «clausola compromissoria», dove la commissione di certificazione accerta l’effettiva volontà delle parti di devolvere controversie agli arbitri. La clausola compromissoria deve essere prevista da accordi interconfederali o CCNL.



CERTIFICAZIONE CONTRATTI DI LAVORO

LA CERTIFICAZIONE NEL «COLLEGATO LAVORO»

- Si possono certificare le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del cod. civ., nonché il deposito del regolamento interno delle cooperative
- Le commissioni di certificazione possono agire come ulteriore sede di conciliazione facoltativa (il tentativo di conciliazione rispetto all'atto certificato è invece obbligatorio)
- Presso le sedi di certificazione possono essere istituite camere arbitrali per la definizione delle controversie, anche tramite convenzioni per la costituzione di camere arbitrali unitarie.
- Viene prevista la possibilità di certificare, con effetto retroattivo, il contratto in corso di esecuzione, ove si appuri che l'attuazione del medesimo sia stata coerente con quanto certificato.



CERTIFICAZIONE CONTRATTI DI LAVORO

LA CERTIFICAZIONE NEL «COLLEGATO LAVORO»

- Il collegato lavoro – Legge 183/2010 – consegna alle parti, tramite il nuovo articolo 412-ter c.p.c., ampia libertà per regolare la materia della conciliazione e dell'arbitrato nei Contratti Collettivi di Lavoro, lasciando pertanto spazi di negoziazione in materia di certificazione.
- L'attività di certificazione non è discrezionale e nell'interpretazione delle clausole del contratto individuale si dovrà pertanto tener conto della rispondenza delle pattuizioni tra le parti nei confronti del CCNL applicabile.



CERTIFICAZIONE CONTRATTI DI LAVORO

LA CERTIFICAZIONE NEL «COLLEGATO LAVORO»

- Si prevede la contemporaneità tra il momento della sottoscrizione della clausola compromissoria – dopo il superamento del periodo di prova, o comunque nel rispetto delle altre regole stabilite in materia - e l'accertamento della effettiva volontà delle parti di utilizzarla.
- Viene previsto il «divieto di delega» al fine di evitare che la certificazione si traduca in mero adempimento burocratico. La personale presenza e audizione delle parti presso la commissione di certificazione è pertanto obbligatoria.



CERTIFICAZIONE CONTRATTI DI LAVORO

LA CERTIFICAZIONE NEL CCNL TERZIARIO

- L'articolo 37 ter del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi prevede che le commissioni di certificazione:
 - Siano costituite all'interno degli EBT
 - Siano abilitate a svolgere attività di certificazione in base al D. Lgs. 276/03 e successive modifiche ed integrazioni
 - Rispettino la composizione, le procedure e i criteri di funzionamento stabiliti dall'apposito Regolamento sulle commissioni di certificazione



CERTIFICAZIONE CONTRATTI DI LAVORO

LA CERTIFICAZIONE NEL CCNL TERZIARIO

- Il CCNL stabilisce che le commissioni possano certificare:
 - Contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro
 - Rinunzie e transazioni a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti
 - Le clausole compromissorie, per la devoluzione in via preventiva al collegio arbitrale di eventuali controversie derivanti dal rapporto di lavoro



CERTIFICAZIONE CONTRATTI DI LAVORO

LA CERTIFICAZIONE NEL CCNL TERZIARIO

- Dalla clausola compromissoria sono escluse le controversie relative a:
 - Infortuni sul lavoro
 - Mobbing
 - Molestie sessuali
 - Congedi parentali, permessi per la malattia del bambino
 - Norme sulla maternità e paternità
 - Malattie professionali
 - Licenziamenti



CERTIFICAZIONE CONTRATTI DI LAVORO

LA CERTIFICAZIONE NEL CCNL TERZIARIO

- La clausola compromissorie non può essere pattuita e sottoscritta dalle parti:
 - Prima della conclusione del periodo di prova
 - Ovvero se non siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro
 - Dalle lavoratrici dall'inizio del periodo di gravidanza fino ad un anno di età del bambino
- La clausola compromissoria è valida solo se certificata



CERTIFICAZIONE CONTRATTI DI LAVORO

LA CERTIFICAZIONE NEI REGOLAMENTI DA EMANARE

Allegato al CCNL è stato emanato il regolamento tipo per la costituzione delle commissioni di certificazione in tutti gli EBT.

Il regolamento tipo prevede:

- L'assistenza da parte delle OO.SS.
- I requisiti di moralità e professionalità per i componenti
- La possibilità di istituire commissioni istruttorie e sottocommissioni
- Le procedure per l'avvio della certificazione
- Il diretto intervento delle parti all'audizione
- Che il provvedimento della Commissione contenga *per relationem* tutte le fasi del procedimento, dando atto degli elementi fondamentali di valutazione utilizzati



EBINTER

**È UN ORGANISMO PARITETICO COSTITUITO NEL
1995 DA CONFCOMMERCIO E FILCAMS-CGIL,
FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL ATTRAVERSO IL
C.C.N.L. TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI**